



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Settore 3A - Servizi tecnici pianificazione e assetto del territorio - SUAP

ORDINANZA N. 1 del 05/01/2017

OGGETTO: Tutela della qualità dell'aria. Provvedimenti contingibili ed urgenti per contrastare il PM10. Interventi modulo 2 per il periodo 5 gennaio 10 gennaio 2017.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

VISTA la Legge Regionale n.27/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m³, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;

PRESO ATTO che al par. 5 dell'all. A la suddetta DGRT n. 814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Ponte Buggianese è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento “Piana Lucchese”;
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 79/2016 è stato redatto il “Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria”, sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l'area “Piana lucchese” a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

CONSIDERATO in particolare che nell'Area Lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d'altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emmissive dirette, possono incidere, come acclarato

dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza una informativa e raccomandazioni a comportamenti virtuosi da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per PM10;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 1 del 27/10/2016 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto, abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale, nel periodo 1 novembre 2016 – 31 marzo 2017;

DATO ATTO che, si sono verificate le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (Valore 2), e devono essere intrapresi ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 4/12/2016 con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 ;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 4 del 5/12/2016 con la quale è stato vietato utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento per il periodo 5 dicembre – 8 dicembre 2016;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 9/12/2016 con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 ;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 5 del 9/12/2016 con la quale è stato vietato utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento per il periodo 5 dicembre – 8 dicembre 2016;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 14/12/2016 con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 ;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 6 del 14/12/2016 con la quale è stato vietato utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento per il periodo 15 dicembre – 19 dicembre 2016;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 27/12/2016 con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 ;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 8 del 27/12/2016 con la quale è stato vietato utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento per il periodo 27 dicembre – 31 dicembre 2016;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 03/01/2017 con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 ;

RITENUTO quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di

superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010; come previsto dal Modulo 1, Parte Quarta della DGR 814/2016, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni;

VISTO l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Parere di Regolarità Tecnica redatto dal Responsabile del Settore 3 Servizi Tecnici ai sensi dell'art. 147bis del D.L.gs 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

ORDINA

a partire dal giorno 05 gennaio 2017 e sino al 10 gennaio 2017, il divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.

INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di "comportamenti virtuosi" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- ridurre a 9 (nove) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi; provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.);
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini.

INFORMA

che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è l'Ing. Eleonora Colonnata in sostituzione dell'Arch. Saskia Cavazza, Responsabile Settore 3 Servizi Tecnici.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o

al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
 - Provincia di Pistoia
 - Arpat Dipartimento di Pistoia
 - Asl 3 – Zona Valdinievole